

OGGETTO: Accesso di un consigliere comunale a dati contabili del bilancio comunale

L'istante chiede se sia legittima la richiesta presentata da un consigliere di minoranza per conoscere i dati contabili utilizzati per formare il piano esecutivo di gestione comunale, dubitando della conoscibilità di tali notizie sia perché contenuti in un documento non ancora approvato formalmente dalla G.C. sia perché condizionato alla disponibilità di tempo del personale amministrativo.

La Commissione osserva che il diniego di accesso appare del tutto illegittimo.

Il primo dubbio è infondato. Infatti, ai sensi dell'art. 43 del TUEL, come interpretato da questa Commissione (arg ex parere 14.12.2010), i consiglieri comunali hanno il diritto di accedere a qualsiasi "informazione" anche di tipo contabile, ricavabile da documenti preparatori all'atto definitivo o ancora non approvati. Del resto, il 20 aprile u.s. è entrato in vigore l'accesso civico (previsto dall'art 5 D Lgs. 14.3.2013 n. 33 pubblicato in G.U. il 5.4.2013 n. 80) che consente a chiunque - anche ai consiglieri comunali - di ottenere l'accesso a "documenti, informazioni e dati" che la P.A. ha l'obbligo di pubblicare, tra cui anche i dati relativi al bilancio, preventivo e consuntivo, di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata (ex art 29 del citato d.lgs. n. 33/13).

Quanto alle difficoltà organizzative, è principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929) che la prerogativa dell'accesso riconosciuta ai consiglieri non può essere compressa per pretese esigenze burocratiche degli Uffici comunali. Pertanto, l'accesso va garantito nell'immediatezza, soprattutto quando sia funzionale alla minoranza per acquisire elementi per accrescere il dibattito consiliare sull'approvazione del bilancio. Tuttavia, qualora la richiesta di accesso implichi eccessivi aggravii per l'ordinaria attività amministrativa dell'ente, il responsabile del procedimento potrà dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie, fermo restando il diritto del consigliere di prendere visione, nel frattempo, dei dati contabili di interesse. (Parere reso nella seduta del 14 maggio 2013)

OGGETTO: 21 Accesso di consigliere comunale ai dati anagrafici e di famiglia del Sindaco, del Vice Sindaco e di alcuni dipendenti assunti nel Comune.

Il Comune istante ha manifestato dubbi sull'accogliibilità dell'istanza presentata da un consigliere comunale di minoranza per conoscere i dati anagrafici e di famiglia del Sindaco, Vicesindaco e di alcuni dipendenti assunti 25 anni orsono nonché per conoscere quali siano i titoli professionali per essere nominati componenti di commissioni di gare d'appalto. Secondo l'ente civico, oltre a mancare il necessario collegamento tra atti richiesti ed esercizio del mandato politico, sarebbero incomprensibili le ragioni dell'accesso a notizie relative a vicende passate.

Come è noto, i consiglieri comunali ai sensi dell'art 43 d.lgs. n. 267/2000, hanno un diritto pieno, e non comprimibile, ad accedere a tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici utili all'espletamento del proprio mandato tra cui anche quello di favorire un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Alla luce di tale principio, la Commissione ritiene che l'eventuale diniego di accesso alle informazioni richieste sarebbe illegittimo in quanto il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, soprattutto nella specie ove sussiste la necessità di un controllo attuale sull'uso delle risorse pubbliche comunali (permanendo nel tempo gli effetti delle assunzioni effettuate dal Comune), poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. (Roma, 14 maggio 2013)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di .....

**Fatto**

La Sig.ra..., cittadina ghanese titolare di carta di soggiorno rilasciata nel 2011, riferisce di aver presentato nel mese di maggio 2012 istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana ai sensi della legge n. 91/1992. Non avendo avuto notizie circa lo stato di avanzamento della suddetta pratica, in data 4 aprile 2013 formulava domanda di accesso ai documenti concernenti il procedimento avviato dalla Prefettura resistente, unitamente alla diffida a provvedere sulla richiesta tesa all'ottenimento della cittadinanza italiana.

Parte resistente non ha dato riscontro nei trenta giorni successivi, pertanto, in data 6 maggio u.s., l'esponente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, l. n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo". Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento avviato ad istanza del medesimo e preordinato all'ottenimento di un provvedimento amministrativo – l'ottenimento della cittadinanza italiana – di sicuro rilievo ai fini dello sviluppo della personalità del richiedente.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** MIUR -Ufficio scolastico regionale.....

**Fatto**

Il Sindacato..., riferisce di aver presentato in data 22 febbraio alle amministrazioni resistenti domande di accesso preordinate all'ostensione dei seguenti documenti: 1) atti e documenti inviati dalle dirigenze scolastiche all'Osservatorio istituito presso l'Ufficio scolastico regionale e relative all'effettiva consistenza delle classi autorizzate; 2) documenti formati autonomamente dall'Osservatorio nella stesso ambito; 3) verbali delle riunioni dell'osservatorio; 4) atti di costituzione dell'Osservatorio e di nomina dei suoi componenti; 5) proposte di formazione delle classi da parte dei dirigenti scolastici; 6) atti analoghi al punto 5 formati dalla dirigenza delle amministrazioni resistenti.

La richiesta veniva motivata in ragione della necessità di verificare il rispetto della normativa vigente in materia di formazione delle classi nell'ottica della tutela degli interessi del sindacato rispetto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, e fondata, oltre che sulla legge n. 241 del 1990, anche sul d. lgs. n.33/2013.

Nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza di accesso le parti resistenti non hanno fornito riscontro espresso alla medesima; contro il silenzio così determinatosi, pertanto, l'O. S. ricorrente ha presentato gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il gravame presentato dall'O. S. ricorrente invero, è supportato da un interesse sufficientemente qualificato che pertiene al sindacato in quanto tale. Al riguardo si osserva che tra i soggetti formalmente legittimati a presentare istanza di accesso la legge n. 241/90 contempla anche gli enti esponenziali di interessi diffusi quali, appunto, le organizzazioni sindacali.

Per costoro la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso è subordinata alla circostanza che con la domanda ostensiva si intendano tutelare interessi del sindacato in quanto tale e non situazioni giuridiche soggettive dei singoli iscritti. Nel caso di specie, tenuto conto anche della disposizione statutaria che specificamente assegna al sindacato ricorrente il compito di difendere i diritti dei suoi iscritti con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, non è dubitabile l'afferenza dei documenti domandati al perseguimento delle finalità statutarie proprie dell'O.S. ricorrente.

Tale conclusione è suffragata ulteriormente dalla recente entrata in vigore del d. lgs. n. 33/2013 che, sul fronte della trasparenza e dell'accessibilità dei documenti relativi all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, ha inteso allargare le maglie dell'ostensibilità dei documenti che a tali profili pertengono.

Pertanto si ritiene che la documentazione domandata debba essere esibita all'odierna ricorrente.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita le parti resistenti entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle entrate Ufficio Roma 1

**Fatto**

Il Condominio di via....., a mezzo del proprio legale, avv. ....cui era stata conferita apposita delega, in data 12.3.2013 rivolgeva all'Agenzia delle Entrate-Ufficio Roma 1 un'istanza di accesso alla dichiarazione di successione di ... , deceduta il 7.5.1994, al fine di individuare gli eredi della stessa- che catastalmente risultava essere ancora proprietaria dell'appartamento condominiale all'interno 7-, tenuti al pagamento degli oneri condominiali che risultavano insoluti da diversi anni.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, l'avvocato ..., nell'interesse del Condominio in discorso, in data 14 aprile 2013, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

**Diritto**

La Commissione ritiene di dover affrontare, preliminarmente, la questione dello *ius postulandi* dell'avvocato ..., non risultando lo stesso munito di un'apposita delega a proporre ricorso dinanzi alla Commissione avverso la determinazione impugnata.

A tale questione sembra che si possa dare risposta positiva ove si consideri che il predetto legale è stato delegato a rappresentare il Condominio nel procedimento preordinato all'accesso al documento richiesto, in cui si può ritenere compresa anche l'eventuale fase giustiziale introdotta mediante ricorso alla Commissione, ex art. 25, comma 4, legge n. 241/1990.

Il ricorso deve essere accolto, alla stregua del disposto dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990- che assicura comunque l'accessibilità dei documenti la cui conoscenza sia necessaria per la cura o per la difesa degli interessi giuridici degli accedenti- essendo incontestabile l'esigenza del Condominio di acquisire il documento richiesto per poter esercitare il proprio diritto ad ottenere il pagamento degli oneri condominiali gravanti sull'attuale proprietario dell'appartamento in questione, la cui identità non può essere accertata se non sulla base dell'esame della dichiarazione di successione del soggetto risultante catastalmente proprietario di tale immobile.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** all'I. N. P. S. - Direzione provinciale di Torino

**Fatto**

Il ricorrente..., in favore del quale il Tribunale civile di Roma aveva rilasciato due decreti ingiuntivi nei confronti dei signori .....e ... , quali soggetti solidalmente obbligati al pagamento delle somme ingiunte, aveva chiesto all'I. N. P. S. - Direzione provinciale di Torino di poter accedere alla ragione sociale, all'indirizzo della sede ed al codice fiscale del datore di lavoro del signor..., al fine di poter promuovere un pignoramento presso terzi preordinato alla soddisfazione coattiva del credito dell'accedente nei confronti dello stesso signor ... .

L'Amministrazione, in data 9.4.2013, rigettava l'istanza di accesso in ragione dell'irreperibilità del controinteressato.

Il signor ....., in data 17 aprile 2013, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

**Diritto**

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

In primo luogo è evidente l'errore giuridico in cui è incorsa l'Amministrazione che, nel motivare la determinazione impugnata, ha qualificato il signor ... , che si sarebbe reso irreperibile, come controinteressato, laddove, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, tale qualifica deve essere attribuita esclusivamente al datore di lavoro del signor ... , quale soggetto il cui diritto alla riservatezza potrebbe risultare compromesso dall'esercizio del diritto di accesso da parte del ricorrente.

La pretesa di quest'ultimo può esser ritenuta fondata in quanto diretta ad ottenere l'accesso ad un documento di natura previdenziale dal quale siano desumibili i dati alla cui conoscenza il ricorrente è interessato al fine di esercitare il suo diritto di difesa, rispetto al quale l'interesse alla riservatezza del controinteressato è comunque recessivo.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.